

**Unione Europea
REPUBBLICA**



ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato dell'Economia
Ufficio Speciale “Centrale Unica di
Committenza per l'acquisizione di beni e
servizi”

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. n. 28 del 29 dicembre 1962;

VISTA la L.R. n. 2 del 10 aprile 1978;

VISTA la L. n. 241 del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 7 del 21 maggio 2019, recante “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e le funzionalità dell'azione amministrativa*”;

VISTA la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO l'art. 31 del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, lo schema di Linee guida Anac recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 97/2016 ed in particolare l'art. 17;

VISTA la L.R. n. 9 del 7 maggio 2015 “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di Stabilità regionale*” ed in particolare l'articolo 55 con il quale, al fine di razionalizzare la spesa pubblica regionale per gli acquisti di beni e servizi, è stata istituita la “Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi”, C.U.C., per effetto di quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, del D. L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

ATTESO che, con delibera dell'ANAC n. 784 del 20/07/2016, la Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana è stata annoverata nell'elenco delle Centrali di Committenza regionali;

DATO ATTO che la Regione Siciliana nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica procede alla razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi in conformità alla normativa nazionale e regionale di riferimento attraverso la Centrale Unica di Committenza quale soggetto aggregatore;

VISTO il protocollo di intesa, sottoscritto in data 11/07/2018, tra la Regione Siciliana ed il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, per il coordinato raccordo delle attività di verifica e controllo concernenti l'erogazione e l'utilizzo di risorse pubbliche da parte della Presidenza della Regione e degli

Assessorati Regionali;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”

VISTO il D.Lgs. 1 dicembre 2024, n. 209 recante “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;

VISTA la Deliberazione n. 183 del 10 giugno 2025 con cui la Giunta della Regione Siciliana ha approvato il disegno di legge “Recepimento del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, 'Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36'”;

CONSIDERATO l’obbligo ricadente in capo alla Centrale Unica di Committenza del ricorso a mezzi elettronici, quale unica forma di trasmissione dei bandi di gara di propria competenza nei casi normativamente previsti ed in linea con quanto sancito dagli artt. 19 e 25 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 456 del 13/12/2019, con la quale è stato istituito, ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge regionale 10/2000 e ss.mm.ii., presso l’Assessorato Regionale dell’Economia, l’Ufficio Speciale per la centralizzazione degli acquisti (forniture di beni e servizi);

VISTE le Delibere di Giunta n. 593 del 16/12/2022, n. 474 del 28/11/2023 e n. 245 del 04/07/2024 con le quali, rispettivamente, è stata prevista la proroga dell’Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi per la Regione Siciliana fino al 13/12/2023, fino al 31/12/2024 e fino al 31/12/2027;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 16/01/2024, con cui si approva il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2024/2026 ed il Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio 2025 e per il triennio 2025/2027;

VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2025 n. 2 con la quale è stato approvato il Bilancio della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027;

VISTO il D.I. d’intesa fra l’Assessore all’Economia e l’Assessore alla Salute n. 25 del 27/03/2024, con cui viene costituita la posizione di comando dell’Avv. Roberta Milazzo, presso l’Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi dell’Assessorato all’Economia, a decorrere dal 01/04/2024 e fino al 31/12/2024;

VISTO il D.A. n. 45/2024 del 07/05/2024 con il quale è stato approvato il contratto, stipulato in data 24/04/2024 tra l’Assessore Regionale per l’Economia e l’Avv. Roberta Milazzo, individuata quale Dirigente responsabile dell’Ufficio Speciale “Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi”, con decorrenza dal 01/04/2024 e scadenza il 31/12/2024;

VISTO il D.I. d’intesa fra l’Assessore all’Economia e l’Assessore alla Salute n. 82 del 18/12/2024, con cui viene prorogata la posizione di comando dell’Avv. Roberta Milazzo, presso l’Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi dell’Assessorato all’Economia, fino al 31 Dicembre 2026;

VISTO il D.A. n. 85 del 20/12/2024 con cui l’Assessore all’Economia ha approvato il contratto – stipulato dalle parti in pari data - dell’Avv. Roberta Milazzo, Dirigente responsabile dell’Ufficio Speciale “Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi”, dall’01/01/2025 al 31/12/2026;

PREMESSO che:

- con D.D. n. 122 del 26/05/2025 la C.U.C.R.S., su richiesta e delega della Direzione del Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai (di seguito Parco) ai sensi dell’art. 5 della L.R. 9/2021, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per la selezione dell’operatore economico a cui affidare in concessione la gestione integrata dei servizi al pubblico ex art. 117 del D.Lgs. 42/2004 (servizi di biglietteria e di assistenza culturale e di ospitalità) dei siti culturali della provincia di Siracusa (Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai), per un importo complessivo pari ad € 6.518.941,54, oltre IVA, per una

durata pari ad anni 4, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

- la C.U.C.R.S. ha avviato la celebrazione della richiamata procedura di gara sulla piattaforma telematica di *e-procurement*, con pubblicazione del relativo bando di gara sulla G.U.U.E. 346267-2025 del 28/05/2025, con la previsione del termine di presentazione delle offerte da parte degli OO.EE. interessati a partecipare alla procedura *de qua* al 30/06/2025 ore 14:00;

- alla predetta data di scadenza sono pervenute, mediante piattaforma telematica di *e-procurement*, n. 5 offerte da parte dei seguenti OO.EE.:

- CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop P.I. 02884150588;
- Società Cooperativa Culture P.I. 03174750277;
- Consorzio AION P.I. 06144681217;
- Civita Sicilia Srl P.I. 05668320822;
- Aditus Srl P.I. P.I. 09896500015;

- con D.D. n. 202 del 03/07/2025 si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice di gara;

- con verbale di seduta pubblica n. 1 del 22/07/2025, pubblicato ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. si in piattaforma telematica di *e-procurement* sia nell'area dedicata del sito dell'Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza, a cui contenuti per esteso si rimanda, si è dato atto tra l'altro:

- dell'assenza di condanne penali, nonché dell'assenza di cause di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interessi dei membri della commissione giudicatrice con gli OO.EE. che hanno presentato offerta entro il termine previsto (30/06/2025), giuste dichiarazioni a tal uopo sottoscritte sotto responsabilità dai membri della predetta commissione;
- della regolarità della costituzione della commissione giudicatrice e, conseguentemente, del corretto e formale insediamento della stessa;
- della scelta di fare ricorso all'inversione procedimentale in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del disciplinare di gara;
- dell'acquisizione dalla piattaforma telematica di *e-procurement* dei plichi digitali contenenti le offerte tecniche pervenute;

VISTA la nota Fasc. Anac n. 2881/2025 del 24/07/2025, assunta a prot. C.U.C.R.S. n. 3868 del 25/07/2025, con la quale il Dirigente dell'Ufficio Vigilanza sulle centrali di committenza ed i soggetti aggregatori ha dato comunicazione di avvio del procedimento di vigilanza relativamente alla procedura in argomento, richiedendo delle informazioni *ex art. 12 comma 4 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici*, evidenziando inoltre le seguenti criticità:

- l'errata individuazione da parte della S.A. del CCNL Multiservizi sottoscritto da Conflavoro, Confsal e Fesica in luogo di altro CCNL - stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale - più coerente con l'oggetto della concessione *de qua*, con specifico riferimento al costo orario medio del personale dipendente;
- l'assenza nella documentazione di gara della motivazione che ha indotto la S.A. a procedere con l'esternalizzazione del servizio oggetto dell'appalto;
- l'assenza nel capitolato speciale di uno specifico riferimento ai "*livelli minimi di qualità degli standard dei luoghi della cultura della Regione Siciliana*" adottati con decreto dell'Assessorato dei beni culturali del 26/01/2016;
- l'erronea allegazione negli atti di gara di uno schema di contratto relativo ai lavori e non ai servizi;
- l'assenza nella documentazione di gara di riferimenti relativi ai CAM;
- l'erronea quantificazione dell'importo della garanzia provvisoria;
- l'individuazione di soli criteri discrezionali per la valutazione dell'offerta tecnica;

VISTA la nota prot. n. 0004491/2025 del 11/08/2025, con la quale il Direttore del Parco, Dott. Carmelo Bennardo, anche n.q. di RUP della procedura *de qua*, ha rappresentato:

- che l'indicazione nel disciplinare di gara del CCNL Multiservizi "*è stata determinata anche dalla circostanza che nella precedente procedura di gara l'O.E. aggiudicatario ...aveva applicato detto contratto*" e che, pur non riscontrando alcuna difformità in termini di costi tra il predetto contratto e quello che avrebbe dovuto essere invece individuato perché ritenuti "*sostanzialmente equivalenti*", ha

confermato la volontà di emendare l'erronea applicazione del contratto collettivo individuato negli atti di gara;

- che sarebbe stato ultroneo ribadire negli atti di gara la scelta dell'amministrazione di ricorrere alla gestione indiretta del servizio *de quo*, dunque l'esternalizzazione dello stesso, stante l' *"impossibilità di gestione diretta per carenza in generale del personale, che si è ulteriormente ridotto a seguito dei pensionamenti e delle mancate nuove assunzioni (si ricorda in proposito che l'ultimo bando per assunzioni presso il dipartimento BB.CC. e IS risale al 2000), nonché nello specifico di professionalità in grado di assicurare livelli qualitativi delle attività da svolgere nel rispetto della mission della valorizzazione dei beni culturali"*;

- che la pubblicazione di uno schema di contratto relativo ai lavori e non anche ai servizi è stata determinata da mero errore materiale;

- che l'omesso riferimento nel capitolato speciale dei *"livelli minimi di qualità degli standard dei luoghi della cultura della Regione Siciliana"* adottati con decreto dell'Assessorato dei beni culturali del 26/01/2016 non ha determinato delle criticità sostanziali, atteso che, come ammesso nello stesso rilievo Anac, *"nella descrizione dei vari servizi gli standard relativi ai rapporti con il pubblico sembrerebbero, nei fatti, rispettati"*;

- che l'assenza di esplicito riferimento ai CAM negli atti di gara è stata determinata dalla considerazione che *"gli stessi, in applicazione della normativa vigente, fossero da ritenersi obbligatoriamente richiamati"*;

- che l'erronea indicazione nel disciplinare di gara dell'importo dovuto a titolo di garanzia provvisoria è stata corretta nei riscontri formulati in sede di richieste di chiarimenti pubblicati dalla S.A. sulla piattaforma di *e-procurement*, tuttavia anche l'ulteriore indicazione fornita è risultata errata per un mero errore di battitura;

- che, con riferimento all'individuazione dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, si sarebbe provveduto – nella predisposizione della nuova documentazione di gara - ad una modifica degli stessi prevedendo una *"combinazione di criteri discrezionali ed oggettivi in modo da garantire la massima trasparenza"*;

- che si sarebbe proceduto, per quanto sopra, alla revoca in autotutela della procedura di gara in argomento, onde consentire una riedizione della stessa che tenesse conto dei rilievi formulati da Anac;

VISTA la nota prot. C.U.C.R.S. n. 4140 del 12/08/2025, ai cui contenuti per esteso si rimanda, con la quale si è provveduto a fornire un rapporto informativo a corredo di quanto rappresentato dal RUP con la richiamata nota, con la quale, tra l'altro, si è specificato:

- che il contratto indicato negli atti di gara rispetto ai contratti suggeriti nella nota Fasc. Anac n. 2881/2025 del 24/07/2025 *"risulterebbe sovrapponibile, come anche espresso sub punto a) nella nota a firma del RUP, in quanto non emergerebbero difformità atte ad incidere sulla sostenibilità economico-finanziaria della concessione, risultando i costi sostanzialmente equivalenti"*; ed ancora, l'eventuale erronea indicazione del CCNL applicabile non dovrebbe comportare l'illegittimità automatica della procedura, non precludendo *ex se* la possibilità per gli OO.EE. di formulare un'offerta adeguata, ben potendo dunque questi ultimi indicare in sede di offerta un contratto differente, purché idoneo a garantire standard di tutela equivalenti;

- che la pubblicazione dello schema di contratto riferibile a lavori pubblici anziché a servizi è da ritenersi frutto di un mero errore materiale verificatosi in sede di predisposizione ed inserimento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica di *e-procurement*, senza alcun intento elusivo, né incidenza sulla regolarità sostanziale della procedura di gara in oggetto: è circostanza non contestata che, sia nel disciplinare di gara che nel capitolato speciale, la prestazione richiesta fosse chiaramente qualificata come servizio, con oggetto, importo, durata ed obblighi coerenti con tale qualificazione. Peraltro, lo schema di contratto erroneamente pubblicato non ha ingenerato alcuna incertezza nei concorrenti partecipanti alla procedura *de qua*, i quali hanno presentato un'offerta consapevole ed adeguata ben potendosi basare sul Piano Economico Finanziario predisposto e pubblicato dal Parco, senza formulare quesiti o eccezioni in merito al contenuto del contratto;

- che l'assenza negli atti di gara di specifiche tecniche e di clausole contrattuali contenute nei CAM non può costituire vizio caducante della procedura atteso il meccanismo di eterointegrazione automatica, disciplinato dall'art. 1374 del c.c. e condiviso da parte della giurisprudenza, in virtù del quale il contenuto dei relativi decreti ministeriali entra a far parte della *lex specialis* anche in assenza di un'esplicita previsione negli atti di gara;

- che, con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica, si è operato nel rispetto dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. *"definendo punteggi e sub-criteri in coerenza con la natura qualitativa"*

e specialistica delle prestazioni richieste”, riscontrandosi tuttavia una difficoltà nella completa oggettivazione di alcuni aspetti valutativi stante il carattere prevalentemente intellettuale e non standardizzabile della prestazione oggetto di gara;

- l'intenzione dell'amministrazione di procedere, se necessario, alla revoca in autotutela della procedura in oggetto al fine di correggere ogni aspetto della stessa, allineandola pedissequamente alla normativa vigente;

VISTA la determinazione n. 290 del 18/09/2025, con cui il Direttore del Parco, nonché RUP della procedura *de qua*, ha annullato ai sensi degli artt. 21 *octies* e 21 *nonies* della L. 241/1990 e ss.mm.ii. la determinazione di contrarre n. 582 del 30/10/2024 relativa alla concessione della gestione integrata dei servizi al pubblico di cui all'art. 117 del D.Lgs. 42/2004 (servizi di biglietteria e di assistenza culturale e di ospitalità) dei siti culturali della provincia di Siracusa (Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai), nonché ha revocato in autotutela ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della L. 241/1990 e ss.mm.ii. la procedura di gara *de qua*, manifestando altresì la volontà di procedere all'indizione di una nuova procedura di gara per l'affidamento della concessione in argomento tenendo conto dei rilievi formulati dall'Anac;

VISTA la nota Fasc. Anac n. 2881/2025 del 26/09/2025, assunta a prot. C.U.C.R.S. n. 4820 del 26/09/2025, con cui l'Anac ha ritenuto di poter procedere alla conclusione del procedimento in forma semplificata ai sensi dell'art. 20 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, formulando comunque delle considerazioni conclusive che saranno tenute necessariamente in considerazione in sede di predisposizione degli atti relativi alla nuova procedura di gara;

RILEVATO, per quanto sopra specificato, che risulta necessario procedere alla revoca in autotutela della procedura di gara indetta giusto D.D. n. 122 del 26/05/2025 ai sensi dell'art. 21 *quinques* della L. 241/1990 e ss.mm.ii., avente ad oggetto l'affidamento in concessione della gestione integrata, ai sensi dell'art. 71 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dei servizi al pubblico di cui all'art. 117 del D.Lgs. 42/2004 (servizi di biglietteria e di assistenza culturale e di ospitalità) dei siti culturali della provincia di Siracusa, per un importo complessivo pari ad € 6.518.941,54, oltre IVA, per una durata pari ad anni 4, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., atteso che la prosecuzione della stessa nelle condizioni attuali determinerebbe il rischio di pervenire ad un affidamento affetto da vizi di legittimità, con conseguente compromissione dei principi di buon andamento, trasparenza e parità di trattamento tra gli OO.EE;

CONSIDERATO che occorre dotare il presente provvedimento di immediata esecutività, onde procedere all'avvio di una nuova procedura di gara in conformità al dettato normativo vigente;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

Art. 1) prendere atto della determinazione n. 290 del 18/09/2025, con cui il Direttore del Parco, nonché RUP della procedura *de qua*, ha annullato ai sensi degli artt. 21 *octies* e 21 *nonies* della L. 241/1990 e ss.mm.ii. la determinazione di contrarre n. 582 del 30/10/2024 relativa alla concessione della gestione integrata dei servizi al pubblico di cui all'art. 117 del D.Lgs. 42/2004 (servizi di biglietteria e di assistenza culturale e di ospitalità) dei siti culturali della provincia di Siracusa (Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai), revocando in via di autotutela ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della L. 241/1990 e ss.mm.ii. la procedura di gara *de qua*, manifestando altresì la volontà di procedere all'indizione di una nuova procedura di gara per l'affidamento della concessione in argomento tenendo conto dei rilievi formulati dall'Anac;

Art. 2) dare atto che è necessario, pertanto, procedere alla revoca in autotutela della procedura di gara indetta su delega ex art. 5 della L.R. 9/2021 dalla C.U.C.R.S. giusto D.D. 122 del 26/05/2025, volta all'affidamento in concessione della gestione integrata, ai sensi dell'art. 71 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dei servizi al pubblico di cui all'art. 117 del D.Lgs. 42/2004 (servizi di biglietteria e di assistenza culturale e di ospitalità) dei siti culturali della provincia di Siracusa, per un importo complessivo

pari ad € 6.518.941,54, oltre IVA, per una durata pari ad anni 4, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Art. 3) dare atto che il presente provvedimento verrà notificato al Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai, nonché all'Anac che ha richiesto, giusta nota Fasc. Anac n. 2881/2025 del 26/09/2025, di essere informata in merito alle decisioni assunte entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla predetta nota;

Art. 4) dare atto che copia del presente provvedimento sarà pubblicata, altresì, ai sensi della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione 'Amministrazione Trasparente' dell'Assessorato Regionale dell'Economia;

Art. 5) dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, onde procedere all'avvio di una nuova procedura di gara in conformità al dettato normativo vigente.

Il presente Decreto verrà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, in ossequio alla L. n. 190/2012, al D.Lgs. n. 33/2013, al D.Lgs. n. 97/2016, nonché ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014.

Il Funzionario Direttivo
Dott.ssa Maria Pecoraro


Il Dirigente Responsabile della C.U.C.R.S.
Avv. Roberta Milazzo